



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"

VIA VIGNALE 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)

Tel - Fax 0981.953077 – C. Meccanografico CSIC878003 – C. Fiscale 94018300783

Sito web: www.icspixana.edu.it – e-mail: csic878003@istruzione.it – PEC: csic878003@pec.istruzione.it

Prot. n. 230/IV.10 del 29/01/2024

**AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**AL PERSONALE SCOLASTICO
AL DSGA
AGLI ATTI/AL SITO WEB**

Oggetto: scrutini primo quadrimestre.

Si comunica che i consigli di scrutinio relativi al primo quadrimestre avranno luogo, in presenza, presso le sedi di appartenenza, secondo il calendario già pubblicato sul sito della Scuola, con annesso ordine del giorno.

Si ricorda che:

- l'art. 5 del D. Lgs. 297/94 indica che: "I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico (ora non più) e dal preside (ora Dirigente scolastico) oppure da un docente, membro del Consiglio, loro delegato.";
- in caso di impedimento del Dirigente scolastico, i Consigli saranno presieduti dai docenti Coordinatori di classe e in caso di loro assenza dal docente di maggior età anagrafica. Il docente che presiede, in assenza del D.S., non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante;
- l'ordinanza ministeriale n. 172, del 4 dicembre 2020 prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola Primaria;
- l'art. 79 del R.D. 653/1925 stabilisce che: "I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di

interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente ...".

Come previsto dalla normativa vigente, pertanto, i docenti, oltre a presentare le proposte di voto per ogni disciplina, dovranno formulare un giudizio globale sui livelli di apprendimento e, separatamente, un giudizio sul comportamento di ciascun alunno. Si raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro elettronico, in modo tale da agevolare le operazioni di scrutinio.

Si sottolinea, inoltre, che per la sua validità il Consiglio deve essere perfetto, ovvero tutti i docenti delle discipline di insegnamento devono essere presenti. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano esclusivamente alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione, anche in questo caso, verrà espressa con un giudizio sintetico in merito all'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti.

Il docente di strumento

Il D.lgs. 62 del 13/4/2017 che, all'art. 2 comma 3, afferma: "La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti". Questo è il riferimento normativo fondamentale.

Il docente di strumento propone al Consiglio di classe il voto per i singoli alunni cui ha impartito l'insegnamento dello strumento.

È poi il Consiglio di classe che, valutata la proposta, assegna formalmente il voto. In tale fase gli altri docenti di strumento (come del resto il presidente del Consiglio e i docenti delle altre discipline), considerata in particolare l'attività della musica d'insieme, possono chiedere chiarimenti e avanzare motivate osservazioni, compresa la revisione della votazione proposta dal docente di strumento.

Infatti alcune disposizioni ministeriali sulla valutazione (a puro titolo di esempio, la C.M. 28 del 15/3/2007, la C.M. 32 del 14 marzo 2008, l'O.M. 48/2010) rilevano che "per le sole classi a insegnamento musicale viene verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale 201/1999, anche la componente musicale raggiunta al termine del triennio sui versanti della pratica esecutiva, individuale e/o di insieme, sia quelli della conoscenza della teoria". Si consiglia, al fine di favorire la condivisione della valutazione e agevolare la speditezza delle sedute di scrutinio, al docente di strumento di raccogliere preventivamente, sugli alunni cui impartisce

l'insegnamento dello strumento, eventuali osservazioni dei colleghi degli altri strumenti impegnati nella musica di insieme.

Quando poi il Presidente del Consiglio, constatata la diversità di vedute tra i docenti all'attribuzione del voto, indice la votazione, può votare il solo docente che ha impartito l'insegnamento dello strumento.

Ovviamente in sede d'esame tutti i docenti di strumento fanno parte della commissione e, in caso di votazione deliberativa, ciascuno vota solo per gli alunni che hanno seguito le lezioni del suo strumento.

Il docente di strumento, quindi, partecipa alla valutazione solo degli allievi che hanno seguito l'insegnamento. Il DPR n. 122/09, all'articolo 2 comma 3, prevede, in riferimento al docente di strumento, l'espressione di una valutazione in decimi con voto numerico. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

Nel caso in cui il docente di strumento non operi in un'unica classe e impartisca il proprio insegnamento ad allievi appartenenti a diversi gruppi classe, lo stesso partecipa a tutti i Consigli in cui sono inseriti detti alunni.

Il docente di Approfondimento in materie letterarie.

Fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d'esame (se tale l'insegnamento è stato svolto in una terza classe).

Dal punto di vista dell'insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà "confluire" nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota n. 685/2010: "Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie".

Il docente di potenziamento

Se il docente di potenziamento non impartisce insegnamento curricolare per il quale sia necessaria una valutazione dell'alunno, non è obbligato alla partecipazione ai Consigli di classe. La cosa cambia se lo stesso è stato impiegato in ore di supplenza. In questo specifico caso potrà far parte dello scrutinio se stia sostituendo, per supplenze fino a 10 giorni, il docente curricolare, e se in quel periodo di tempo ci sia lo scrutinio. Può anche partecipare nel caso sostituisca il docente curricolare assente solo allo scrutinio. Trattasi di decisioni rimesse alla discrezionalità del Dirigente alle quali il docente è tenuto ad attenersi.

Si precisa che per tale categoria di insegnanti che non siano titolari della classe, vale quanto specificato dal D.lgs. 62/2017, art. 2, comma 3: "I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi,

finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.”

Il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”.

L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa: “I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.lgs n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”. Nota bene: questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI

Gli scrutini si svolgeranno con applicativo on line, tramite il Registro Elettronico Axios e la documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale applicativo: verbale e tabellone con i voti saranno direttamente stampati dal registro al termine degli scrutini, La firma ulteriore di tutti i docenti che abbiano preso parte allo scrutinio non comporta alcun vizio in merito alla validità dell'atto che, si ripete, è valido anche solo con la firma del D.S..

Al termine dello scrutinio il verbale sarà invece firmato solo dal segretario e dal presidente.

L'inserimento dei dati preliminari è a cura del singolo docente e deve essere effettuato entro i tre giorni precedenti lo scrutinio. Durante lo scrutinio sarà possibile effettuare eventuali modifiche all'inserimento dei dati, in base alle decisioni collegiali, definire la valutazione del comportamento e il giudizio intermedio globale nonché gestire il verbale con lo stesso programma.

ADEMPIMENTI DI CIASCUN DOCENTE

Sarà cura di ciascun docente verificare il corretto e completo inserimento delle firme di presenza, delle assenze degli alunni e di tutte le valutazioni relative al primo quadrimestre. Sarà cura del coordinatore verificare il corretto inserimento dei dati proposti dal singolo docente. In difetto ne darà tempestiva comunicazione all'interessato e alla presidenza.

ADEMPIMENTI DI CIASCUN COORDINATORE

I Docenti COORDINATORI devono:

- assicurarsi che, entro il giorno precedente lo scrutinio, tutti i docenti abbiano inserito la proposta di voto relativa alla propria disciplina e le assenze;

- inserire le proposte di voto del comportamento, voto di educazione civica, qualora non sia stato individuato altro referente di classe, e i giudizi globali degli alunni, che potranno essere condivisi prima dello scrutinio con il proprio Consiglio di Classe per arrivare pienamente consapevoli allo scrutinio medesimo;
- nella elaborazione del voto di comportamento prestare attenzione alla presenza di eventuali note disciplinari o procedimenti disciplinari;
- verificare la corrispondenza tra voto di comportamento e giudizio presente in Axios:
- verificare i nominativi del Consiglio di classe e segnalare anomalie alla Segreteria didattica prima dello scrutinio.

Si raccomanda a tutti i docenti di:

- verificare il caricamento delle assenze e dei voti/giudizi per consentire la visualizzazione corretta nella stampa del tabellone finale;
- segnalare le numerose assenze dell'alunno, se presenti, al consiglio di classe e successivamente allo scrutinio, in segreteria per la comunicazione formale alle famiglie (circolare sul monte ore complessivo delle assenze per la scuola secondaria di primo grado)

Si ricorda a tutti i docenti che la valutazione degli apprendimenti, del comportamento e dell'insegnamento trasversale di educazione civica deve essere coerente con i criteri di valutazione approvati dal C.d.D. ed esplicitati nelle apposite griglie d'Istituto e presenti nel documento unico di valutazione, allegato al P.T.O.F. pubblicato sul sito dell'Istituto. Si rimanda allo stesso documento anche per ciò che concerne la valutazione degli alunni con BES e degli alunni stranieri.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005.

Cordiali saluti.



Il Dirigente Scolastico
PANTUSA Maria-Ginzia